

<i>Num.</i>	<i>Settore</i>	<i>Argomento</i>
240	Commercio fisso	Vendite ed esposizioni di prodotti in vendita nelle gallerie dei centri commerciali

Domanda: Un Comune della provincia ha chiesto alla Regione Veneto un chiarimento in ordine alla possibilità di autorizzare anche nella galleria dei centri commerciali attività di vendita ed esposizioni finalizzate alla vendita.

Risposta: La Regione Veneto, Direzione Commercio, con nota prot. n. 9955/49030101 del 30 ottobre 2002, ha espresso il seguente parere:

“Con riferimento al quesito posto..., premesso che le considerazioni di seguito espresse assumono carattere generale, alla luce delle norme statali di settore, si osserva che lo spazio dedicato all’esposizione di prodotti successivamente posti in vendita, che non siano proprie opere d’arte oppure opere d’ingegno a carattere creativo, è considerato superficie di vendita; trovano, pertanto, applicazione le norme di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Infatti, dall’analisi dell’art. 4, comma 1, lettera f) del citato decreto legislativo si ricava una definizione completa di superficie di vendita, in quanto ne viene espresso, in positivo, l’ambito (‘area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili’), ma anche, in negativo, ciò che non costituisce superficie di vendita (‘quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi’).

Ciò premesso, a giudizio della scrivente Direzione, non vi è un margine interpretativo atto a consentire l’individuazione di ulteriori fattispecie che non rientrino nella nozione di superficie di vendita sopra enunciata.

Né, peraltro, la temporaneità dell’operazione di vendita appare condizione sufficiente ad escludere la superficie espositiva dalla nozione di superficie di vendita, in considerazione del fatto che l’esposizione è comunque finalizzata alla conclusione della vendita dei prodotti esposti, ancorché successivamente.

Da ultimo, fatte comunque salve le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi, si osserva che sia la citata normativa statale sia la normativa regionale di cui alla L.R. 09 agosto 1999, n. 37, non disciplinano l’utilizzo della galleria a spazio espositivo: alla luce di quanto sopra esposto, quindi, l’eventuale spazio utilizzato per l’esposizione andrebbe qualificato e computato come superficie di vendita.

Si rappresenta, infine, che quanto sopra espresso risulta in linea con l’orientamento ministeriale di cui al parere n. 530970 del 15 novembre 1999”.